



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO SANZIONI OPERE ABUSIVE IN AREE DI VINCOLO PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

**PROCEDIMENTO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
RISARCITORIA DI CUI ALL'ART. 167 D.LGS. 42/04 E S.M.I..**

INDICE:

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – PARERI COMMISSIONE EDILIZIA E SOPRINTENDENZA

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO INDENNITA' RISARCITORIA

ART. 5 - CRITERI DI CALCOLO DELL' INDENNITA' RISARCITORIA

ART. 6 - CALCOLO DEL DANNO AMBIENTALE ARRECATO

ART. 7 - CALCOLO DEL PROFITTO CONSEGUITO

ART. 8 – SANZIONI MINIME

ART. 9 – RATEIZZAZIONE

ART. 10 – RILASCIO PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' PESAGGISTICA

ART. 11 – NORME GENERALI

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa sulla tutela paesistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati, ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs 42/04 “interventi non soggetti ad autorizzazione”.

L'art. 167 del D.Lgs 42/04, così come modificato dalla Legge 308/2004 e come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs 157/2006, in caso di violazione alle norme previste per la tutela del vincolo paesaggistico, dispone:

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;*
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;*
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).*

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-quater](#), si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per

l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Il suindicato art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto concerne il meccanismo sanzionatorio, l'art. 15 della Legge n. 1497 del 1939 e poi l'art. 164 del D.Lgs 490/1999;

L'art. 16 della Legge Regionale n. 20 del 3.4.1989 “*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*” ai commi 4 e 5 disciplina l'applicazione della stessa indennità pecuniaria di cui all'art. 15 della Legge 1497/1939;

Il Decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 26.09.1997 “*Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo*”, anche se emanato ai soli fini del condono edilizio, costituisce l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42;

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le istanze di sanatoria edilizia attinenti interventi edilizi ricadenti in area vincolata sotto il profilo paesaggistico ambientale che abbiano determinato modifica all'aspetto esteriore dei luoghi e/o di manufatti preesistenti, in linea con le disposizioni normative previste dal D. Lgs., 42/04 e s.m.i., ivi comprese le domande di condono edilizio presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94, 326/03, nonché quelle presentate ai sensi dell'art. 167 comma 5 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 36 punto 1 quater e comma 37 (cosiddetto condono ambientale) della Legge 308/04 (come da modifiche apportate all'art. 181 D. Lgs. 42/04), nonché gli interventi in sanatoria la cui competenza in materia paesaggistica ambientale ai sensi della L.R. 32/08 è attribuita della Regione Piemonte, i cui procedimenti amministrativi non siano ancora conclusi alla data di approvazione del presente regolamento, con esclusione delle opere per le quali a seguito di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

ART. 3 – PARERI COMMISSIONE EDILIZIA E SOPRINTENDENZA

Nei limiti previsti dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004 e dall'art. 1, comma 37 della L. 308/2004, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, applica la sanzione e rilascia l'accertamento di compatibilità paesaggistica attraverso un provvedimento emesso previo parere della Commissione Igienico Edilizia Comunale e della competente Soprintendenza che si esprimono rispettivamente sulla compatibilità delle opere al piano Regolatore Comunale e compatibilità con la tutela del vincolo e sulla determinazione del danno ambientale.

Conseguentemente ai pareri espressi si procederà:

- a) alla demolizione qualora gli interventi non rientrino nei limiti previsti dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e dall'art. 1, comma 37, della Legge 308/2004 ovvero le opere siano ritenute incompatibili con la tutela del vincolo;
- b) alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito, per le opere tollerabili in ragione dei vincoli posti a tutela (con eventuale richiesta dell'esecuzione di opere tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali); in quanto pur realizzando le medesime un danno ambientale questo non è valutato di tale rilevanza da richiederne la demolizione;

c) alla determinazione della sanzione, che sarà equivalente al solo profitto conseguito, per le opere valutate compatibili con la tutela del vincolo e per le quali nei pareri emessi si evinca che le stesse non hanno determinato alcun danno ambientale;

Per i casi b) e c) sarà possibile il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica previo pagamento della sanzione pecuniaria da corrispondere al Comune, rappresentata tra il valore più elevato tra entità del danno arrecato al paesaggio circostante e l'entità del profitto conseguito mediante la trasgressione.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO INDENNITA' RISARCITORIA

L'indennità risarcitoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i., già prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n° 1497, come stabilito dal Decreto 26 settembre 1997, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico – ambientale, che abbiano apportato modifica all'aspetto esteriore dei luoghi e/o dei manufatti preesistenti, con esclusione delle opere indicate all'art. 149 del D. Lgs 42/04 e s.m.i., per le quali la Commissione Edilizia si sia espressa con esito favorevole (nei casi descritti al precedente art. 3), previa acquisizione preventiva del parere favorevole vincolante della competente Soprintendenza.

L'indennità risarcitoria si applica pertanto anche a tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/03 rientranti nelle casistiche di cui al punto precedente, nonché a quelle presentate ai sensi dell'art. 1 comma 36 punto 1 quater e comma 37 (cosiddetto condono ambientale) della Legge 308/04 (come da modifiche 8 apportate all'art. 181 D. Lgs. 42/04), nonché agli interventi in sanatoria la cui competenza in materia paesaggistica ambientale ai sensi della L.R. 32/08 è di competenza della Regione Piemonte.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 26 settembre 1997 l'indennità risarcitoria è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia.

L'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. dispone che in caso di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di accertamento della stessa da parte dell'autorità competente, previo parere vincolante della soprintendenza, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione .

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima giurata da redigersi a cura di tecnico abilitato e recepita dal responsabile del Servizio Tecnico in materia di Edilizia.

ART. 5 - CRITERI DI CALCOLO DELL' INDENNITA' RISARCITORIA

QUANTIFICAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO :

-per quando riguarda la quantificazione del profitto si ritiene di poter confermare i criteri già dettati dal Ministero dei Lavori Pubblici il quale con circolare dell'08/02/66 prot.325 ha ritenuto che l'utile conseguito debba essere valutato calcolando il valore della a parte abusiva della costruzione e detraendo da tale valore il costo della parte abusiva stessa.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE ARRECATO:

-relativamente al danno ambientale viene stabilito che " il risarcimento del danno si riferisca a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare od

attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito della violazione stessa".

Anche se il Decreto 26 Settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non v'è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell' indennità di cui all' art 15 della legge 1497/39, ora art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

SANZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME PAESISTICHE:

Il provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. viene emesso successivamente all'acquisizione del parere preventivo vincolante della Soprintendenza nei casi di cui all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. (con esclusione delle istanze di condono edilizio ex LL. 47/85, 724/94 e 326/03) e comunque previa acquisizione del parere favorevole, anche con le prescrizioni enunciate nel precedente art. 3, della Commissione Edilizia, nella misura corrispondente all'importo determinato previa perizia di stima asseverata da redigersi a firma di tecnico abilitato.

I casi che si presentano possono essere così riassunti:

a)-interventi edilizi abusivi incompatibili con la tutela del vincolo in quanto hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;

b)-interventi edilizi abusivi tollerati dall'ambiente, qualora le stesse, pur comportando un danno ambientale, questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà applicata a carico dell'autore dell'abuso una sanzione pecuniaria amministrativa corrispondente all'identità risarcitoria di cui all'art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nella misura del maggior importo tra danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito; detto importo è determinato previa perizia di stima; il parere relativo alle istanze di sanatoria può contenere l'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico – ambientale.

c)-interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo paesaggistico ambientale; in tal caso la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale quale indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione; l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere alla demolizione ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

Nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito.

Nel caso di cui al punto c) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà equivalente solo al profitto conseguito.

Il parere espresso dalla Commissione Edilizia dovrà fare esplicito riferimento alla sussistenza della casistica di cui ai precedenti punti a), b), c).

ART. 6 - CALCOLO DEL DANNO AMBIENTALE ARRECATO

Il danno arrecato corrispondente al costo degli interventi necessari per il ripristino od il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, viene valutato tramite perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato.

La perizia di stima dovrà tenere conto dei seguenti criteri di valutazione:

a)-In relazione ai manufatti che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti di fabbricati esistenti, valutabili in termini volumetrici e di superfici, che abbiano apportato modifica all'aspetto esteriore dei luoghi e/o ai manufatti preesistenti, ***il danno ambientale apportato viene valutato dalla perizia di stima "asseverata"*** mediante importo unitario (€/mc) di costruzione realizzata (al lordo delle murature perimetrali) ovvero in base al relativo computo metrico estimativo.

Nel caso che le opere non abbiano comportato realizzazione o aumento di volume, ma solo di superficie, ***il danno ambientale apportato viene valutato dalla perizia di stima "asseverata"*** mediante importo unitario (€/mq) per la relativa superficie di calpestio ovvero in base al relativo computo metrico estimativo.

b)-Nei casi non valutabili in termini volumetrici e di superfici, che abbiano apportato modifica all'aspetto esteriore dei luoghi e/o ai manufatti preesistenti, ***il danno ambientale apportato viene determinato previa stima del costo necessario alla realizzazione delle opere*** alla data della redazione della perizia

c)- Nei casi non valutabili in termini di aumento di superficie e di volume, ed a condizione che l'intervento abusivamente eseguito non abbia determinato modifica della destinazione d'uso dell'immobile o delle singole unità immobiliari, né il numero e la consistenza delle stesse, ***il danno ambientale apportato viene determinato direttamente dal Responsabile del Servizio Tecnico in materia di Edilizia***, mediante applicazione degli importi stabiliti di seguito nella tabella A);.

Nei casi di istanze di condono di cui alla L. 326/03 l'efficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico - ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.

ART. 7 - CALCOLO DEL PROFITTO CONSEGUITO

Si individuano i seguenti casi:

A) il profitto è determinabile con il valore d'estimo.

Il profitto è pari al 3% della differenza dello stesso valore d'estimo (art. 2 Legge 24/03/1993 n. 75, D.Lgs. 28/12/1993 n. 568 e Legge 23/12/1996 n. 662) calcolato prima e dopo la realizzazione dell'opera abusiva.

Il valore d'estimo è determinato ai sensi delle leggi sopra richiamate e si ottiene moltiplicando il prodotto fra la tariffa e la consistenza catastale, secondo i valori in vigore nel comune nell'anno di riferimento della stima, per i seguenti coefficienti:

- **100** – per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C con esclusione delle categorie A10 e C1;
- **50** – per gli uffici e gli studi professionali (categoria A10) e per immobili a destinazione speciale (categoria D);
- **34** – per i negozi e le botteghe (categoria C1).

Il valore d'estimo su cui calcolare l'indennità è individuato convenzionalmente in proporzione alla superficie oggetto di abuso secondo il seguente rapporto:

$$VE.c = VE. ui \times (Su.a / Su.t)$$

Dove VE.c = valore d'estimo su cui calcolare l'indennità

VE.ui = valore d'estimo dell'unità immobiliare determinato ai sensi dell'art.2 della L.75/1993

Su.a = superficie utile dell'opera abusiva

Su.t = superficie utile totale dell'unità immobiliare dopo l'abuso

Qualora l'opera abusiva consista nell'incremento di volume a parità di superficie, l'ampliamento volumetrico sarà convertito in superficie secondo la seguente proporzione:

$$S : Sc = Ve : Va$$

Dove S è la superficie da determinare

Sc è la superficie complessiva assentita

Ve è il volume eccedente rispetto a quello assentito

Va è il volume assentito

B) il profitto non è determinabile con il valore d'estimo, a norma del Decreto 26 settembre 1997, il profitto conseguito dall'esecuzione delle opere abusive è determinato dalla differenza fra:

- il valore di mercato dell'opera realizzata, stabilito con perizia di stima;
- i costi di costruzione sostenuti per l'esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia.

Per calcolare il più probabile **valore** di mercato dell'opera realizzata, dovrà essere prodotta apposita perizia asseverata (mediante confronto con altri immobili di simile fattura, consistenza, e destinazione d'uso). Il valore dell'opera è calcolato sulla base del valore medio di mercato vigente al momento della perizia. La perizia di stima presentata sarà verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di mancata presentazione o incongruenze il valore potrà essere determinato autonomamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per il calcolo inerente il **costo di costruzione** sostenuto per l'esecuzione dell'opera, dovrà invece essere prodotto computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della stesura.

ART. 8 – SANZIONI MINIME

Nel caso in cui:

- il danno ambientale e/o il profitto siano pari a zero;
- il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito siano inferiori agli importi di cui alla tabella A);
- non sia possibile determinare il profitto con i criteri sopra riportati
vengo applicate le sanzioni minime di cui alla tabella A)

Tabella A)

SANZIONE MINIMA	TIPOLOGIA DI ABUSO
€ 5.165,00	Interventi non subdelegati al Comune ai sensi art. 16 comma 5 L.R.20/89
€ 1.032,00	Tipologie 1, 2 condono L. 47/85 Tipologie 1, 2, 3 condono L. 724/1994 Tipologie 1, 2 condono D.L. 269/2003 <i>e inoltre:</i> art. 16 c.4 lett.c) L.R. 20/89
€ 516,00	Tipologie 3, 4, 5 condono L. 47/85 Tipologie 4, 5, 6 condono L. 724/1994 Tipologie 3, 4, 5 condono D.L. 269/2003 <i>e inoltre:</i> Art. 16 c.4 lett.b) L.R. 20/89
€ 258,00	Tipologia 6 condono L. 47/85 Tipologia 7 condono L. 724/1994 Tipologia 6 condono D.L. 269/2003 <i>e inoltre:</i> art. 16 c.4 lett.a) L.R. 20/89

ART. 9 – RATEIZZAZIONE

- Il pagamento dell'indennità risarcitoria è disposta con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del stessa;
- La rateizzazione del pagamento può essere concessa su motivata richiesta dell'interessato per un massimo di quattro rate dilazionate nell'arco di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità, con applicazione degli interessi legali e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui all'art. 167, comma 3, del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle riomessioni in pristino con le modalità previste dal 4° comma del D.Lgs 42/2004, come modificato dalla Legge 15.12.2004 n. 308 (in tal senso anche l'art. 5 del D.M. 29.09.1997).

ART. 10 – RILASCIO PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' PESAGGISTICA

Il provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione, ai sensi e secondo la procedura dell'art. 167, 5° comma, del D.Lgs 42/2004, a seguito del deposito dell'attestazione di avvenuto versamento dell'indennità risarcitoria

ART. 11 – NORME GENERALI

Il presente Regolamento trova applicazione per tutte le pratiche in corso per le quali non è ancora stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire in sanatoria (ivi compreso le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/03 e quelle di cui all'art. 1 comma 36 punto 1 quater e comma 37 - cosiddetto condono ambientale- della Legge 308/04 - come da modifiche apportate all'art. 181 D. Lgs. 42/04) e/o con procedimento amministrativo non ancora definito e concluso.

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.